



**TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI
PRELIMINARI**

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO (Art. 429 cpp)

Il Giudice per l'udienza preliminare dott. Daniele Cappuccio, all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento sopra rubricato;

pronunciando nei confronti di:

- **Costa Tommaso**, nato a Siderno (RC) il 14.12.1959, in atto detenuto, coniugato, nullafacente, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale de L'Aquila,

assistito e difeso di fiducia dall'avv. Maria Candida Tripodi del foro di Locri

**DETENUTO – SOTTOPOSTO AL REGIME DI CUI
ALL'ART. 41-BIS OD. PEN. – PRESENTE MEDIANTE
COLLEGAMENTO A DISTANZA**

- **Curciarello Giuseppe**, nato a Locri (RC) il 30.07.1967, residente a Gioiosa Ionica via Fratelli Logozzo nr.9/P.1, coniugato, operaio attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Palmi;

assistito e difeso di fiducia dagli avv.ti Leone Fonte del foro di Locri e Dario Grosso del foro di Messina

DETENUTO - PRESENTE

IMPUTATI

COSTA Tommaso e CURCIARELLO Giuseppe

in concorso con COSTA Francesco - MUIA' Adriana – COSTA Pietro - COSTA GIUSEPPE - BAYAN KHALED (DETTO "CARLO") - DI SANTO VALENTINO (a carico dei quali si procede separatamente):

A) delitto previsto e punito dall'art. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5° c.p. per avere, in concorso tra di loro e con altri soggetti non identificati, fatto parte di una associazione di tipo mafioso denominata "ndrangheta" articolata in una organizzazione criminale a base familiare facente capo alla c.d. 'ndrina "COSTA" ed operante nella città di Siderno - organizzata nell'ambito dei "locali" di Siderno (RC) e Soverato (emanazione del locale di Siderno, alleato della fazione del "locale" di Guardavalle facente riferimento a Novella Carmelo e della fazione mafiosa di Serra San Bruno facente riferimento a Vallelunga Damiano), nonché del gruppo delinquenziale facente capo a Bayan Khaled radicato nella provincia di Foggia, e diretta rispettivamente da Costa Tommaso, Sia Vittorio e Bayan Khaled promotori di sodalizi costituiti da aggregati identificabili in familiari, adepti e affiliati - e finalizzata - mediante la forza intimidatrice del vincolo associativo e della conseguente condizione di assoggettamento ed omertà della cittadinanza - al controllo mafioso della zona di Siderno ed alla commissione di una serie indeterminata di delitti, tra cui estorsioni, danneggiamenti, omicidi, nonché per procurare voti in occasione di consultazioni elettorali (nel contesto delle elezioni Europee dell'anno 2004), per conseguire ingiusti profitti e comunque a realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

In particolare:

Costa Tommaso dirigendo ed organizzando il gruppo criminale, stabilendo le strategie da seguire, impartendo disposizioni agli altri associati, partecipando alle attività estorsive ed all'omicidio di cui al capo F), stabilendo alleanze con altri gruppi mafiosi di varie zone della Calabria e della Puglia, scegliendo i soggetti politici cui garantire l'appoggio della cosca;

nel dettaglio:

quale capo riconosciuto della cosca mafiosa in esame, pur detenuto in regime di carcerazione speciale presso la Casa Circondariale di Palmi, ha mantenuto contatti con i principali affiliati che fossero in libertà (come Sia Vittorio), detenuti in procinto di essere scarcerati come (Curciarello Giuseppe) o in regimi di restrizione della libertà meno afflittivi (Bayan Khaled, agli arresti domiciliari in Lucera) per mezzo di contatti epistolari (accordandosi con destinatari e mittenti sull'utilizzo di particolari stratagemmi finalizzati ad impedire l'identificazione dei soggetti interessati alla corrispondenza) o veicolando messaggi per mezzo di congiunti fruenti dei colloqui presso la struttura carceraria; con il mezzo della corrispondenza scritta è stato informato circa le iniziative delittuose attuate dagli adepti finalizzate alla raccolta di denaro in parte utilizzato per la creazione di provviste destinate al suo mantenimento carcerario (il denaro gli è stato fatto pervenire tramite il sistema dei vaglia postali intestati a nomi di fantasia o coincidenti con quelli di congiunti effettivamente esistenti), ha fornito ai "corrispondenti esterni" le direttive circa le "strade" da seguire ed i contatti da intraprendere al fine di consolidare e mantenere "dignità mafiosa" sul territorio ovvero conseguire illeciti vantaggi economici. Ha architettato attività estorsiva nei confronti di imprenditore della locride, minacciandolo per mezzo di missiva dal contenuto inequivocabile qualora non avesse aderito alle richieste, non portando a compimento il progetto per cause indipendenti dalla sua volontà.

Curciarello Giuseppe coadiuvando il Costa Tommaso nelle attività sopra descritte, intrattenendo per conto del Costa Tommaso rapporti con altri malavitosi e con le vittime della attività estorsiva, partecipando alle estorsioni;
nel dettaglio:

considerato uomo di fiducia di Costa Tommaso, è stato destinatario di direttive e consigli circa la gestione di contatti ed alleanze nel periodo immediatamente successivo alla sua dimissione dall'Istituto Penitenziario di Vibo Valentia; ciò con la finalità di cristallizzare ed accrescere il prestigio delinquenziale della compagine mafiosa sul territorio.

Costa Pietro coadiuvando il Costa Tommaso nelle attività sopra descritte, partecipando alla attività estorsiva;
nel dettaglio:

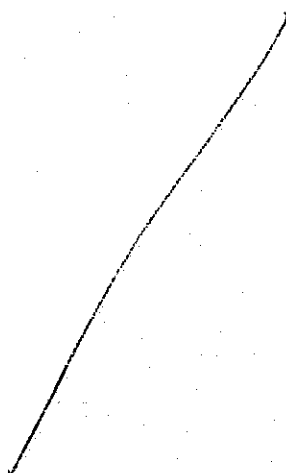
fratello di Costa Tommaso; la sua appartenenza al gruppo mafioso, testimoniata dai continui contatti con Costa Tommaso e dalla consumazione della estorsione in danno di imprenditore della locride (Scarfò Antonio), che fruttava l'assunzione presso l'azienda di questi di diversi appartenenti al gruppo, tra cui lo stesso Costa Pietro.

Costa Francesco eseguendo le direttive impartite dal Costa Tommaso, fungendo da ambasciatore, recapitando i messaggi relativi agli affari del sodalizio criminale;
nel dettaglio:

nipote in linea retta di Costa Tommaso, risulta aver aderito al generico programma delittuoso insito e derivante dall'appartenenza alla cosca, seguendo le indicazioni e le direttive dello zio Costa Tommaso e di Bayan Khaled finalizzate al conseguimento di benefici economici (per mezzo del traffico di stupefacenti - cocaina -) strumentali al mantenimento degli affiliati in libertà e detenuti; allo scopo di cautelarsi dall'eventualità di attentati ad opera di affiliati a gruppi avversi della zona di residenza, ha cercato di procurarsi armi da fuoco richiedendole a Bayan Khaled; ha manifestato la sua pericolosità, partecipando in Bari in data 3 ottobre 2003 ad azione di fuoco culminata con l'uccisione casuale del quindicenne Marchitelli Gaetano nel contesto di azione delittuosa mirata a colpire appartenenti ad opposta fazione criminale (i fratelli Michele e Raffaele Abbinante, ritenuti contigui al clan "Strisciuglio").

Muià Adriana eseguendo le direttive impartite dal Costa Tommaso, fungendo da ambasciatore, recapitando i messaggi relativi agli affari del sodalizio criminale, partecipando all'attività estorsiva;
nel dettaglio:

moglie di Costa Tommaso; la sua appartenenza al gruppo mafioso, deriva dall'aver acclarato la sua partecipazione al reato di tentativo di estorsione in danno di imprenditore della locride (Scarfò Antonio), ordito dal marito Costa Tommaso per mezzo del recapito di lettera minatoria.



Costa Giuseppe partecipando all'associazione, coadiuvando il Costa Tommaso nelle attività sopra descritte;

nel dettaglio:

nipote in linea retta di Costa Tommaso e fratello di Costa Francesco, ha dimostrato la propria adesione al gruppo mafioso, condividendo parte delle attività delittuose del congiunto come dimostrato dall'episodio dell'occultamento di materiale illecito (armi o sostanza stupefacente) cui ha proceduto il 3 ottobre 2003, in quanto avvisato delle investigazioni in corso a carico del fratello in occasione dei fatti di sangue consumati in Bari il 3 ottobre 2003.

Bayan Khaled partecipando all'associazione, coadiuvando il Costa Tommaso nelle attività sopra descritte;

nel dettaglio:

nel nome del patto delinquenziale stretto quale sodale della famiglia Costa (di cui è ritenuto affiliato di spicco), pur ristretto agli arresti domiciliari, ha diretto la gestione del traffico di stupefacenti del tipo "cocaina" anche ai fini di ricavarne sostanziosa "provvista" da destinare ai capo-cosca ristretti in regime di detenzione, in particolare in favore dei fratelli Costa Tommaso e Costa Giuseppe; dotato di capacità organizzativa non comune, ha coalizzato attorno a sé in Lucera (FG) gruppo malavitoso costituito da congiunti acquisiti e sodali entrato in contrasto con altre entità organizzate presenti sul territorio addivenendo a conflitto armato; in tal senso si rivolgeva al Costa Tommaso per rappresentare le difficoltà del momento e nel contempo all'"antico" e mai dimenticato alleato Sia Vittorio per l'approvvigionamento di armi, munizioni e mezzi di spostamento veloci (motociclette) da impiegarsi a difesa o nell'ambito di missioni di aggressione.

Di Santo Valentino partecipando all'associazione, coadiuvando il Costa Tommaso nelle attività sopra descritte;

nel dettaglio:

sodale del Bayan, risulta avergli fornito supporto logistico nel corso del periodo di sua detenzione domiciliare; ha dato la propria disponibilità a ricevere emissari di Costa Tommaso (in tal senso sensibilizzato per mezzo di missiva postale dal Bayan) presso il proprio esercizio commerciale di gioielleria in Foggia al fine di perfezionare trattative finalizzate al traffico di stupefacenti, ha eseguito, per conto del Bayan, missione in Soverato molto verosimilmente finalizzata all'acquisizione (e successivo recapito) di documento di identità contraffatto (procurato dallo stesso Sia Vittorio), ha concorso nell'elaborazione ed applicazione di un "codice segreto" da utilizzarsi tra associati al fine di criptare le reciproche comunicazioni telefoniche.

Con le aggravanti di cui al 4° comma dello stesso articolo, per avere fatto parte di un'associazione armata disponendo gli associati di armi per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Con l'aggravante prevista al 2° comma, per aver promosso diretto ed organizzato l'associazione nei confronti di COSTA Tommaso e CURCIARELLO Giuseppe.

In Siderno (RC) condotta in atto

COSTA Tommaso e CURCIARELLO Giuseppe

in concorso con MUIA' Adriana (a carico della quale si procede separatamente):

B) delitto p. e p. dagli artt. 81 c.p., 110 c.p., 56-629 co. 2 [(in relazione all'art. 628, comma 2, nn. 1) e 3)] c.p., 7 Legge 12 luglio 1991 nr. 203, perché, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, mediante violenza e minaccia poste in essere con la condotta di cui al capo seguente, nonché inserendo alcuni proiettili nella cassetta della posta della famiglia Scarfò e con la spedizione di una missiva anonima dal contenuto minatorio (*"Se tu non provvedi a sistemare sto fatto può darsi che la decisione è quella di ucciderti. Altra cosa se tu dai soldi ad altri a noi fa piacere e non ti dico di non darli, anzi li dai ad altri e pure a Tommaso così non rischi con altri ... quando poi debbo spararti ... non avrei fatto il nome di Tommaso e sei mi ha autorizzato a parlarti chiaro è perché se sbagli ti farà ammazzare"*) diretta a Scarfò Antonio - nato a Siderno (RC) il 16.01.1954, ivi residente via Torrente Carino nr. 39, titolare delle società "AICER Srl" con sede il Locri (RC) c.da Lucino nr. 100 e "ILAS Srl" con sede in Siderno (RC) via Nazionale S.n.c., entrambe interessate alla realizzazione di materiale in acciaio Inox relativamente ad arredi industriali per mense e bar (cucine, frigoriferi ect...) - ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere il medesimo SCARFO' Antonio a consegnare loro la somma di € 1.000,00 mensili o comunque una somma di denaro non dovuta, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà.

Con l'aggravante di aver agito con modalità intimidatorie di tipo mafioso ed allo scopo di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo A).

In Siderno (RC) in data antecedente e prossima al 20.12.03 e fino al g. 22.02.06

COSTA Tommaso e CURCIARELLO Giuseppe

in concorso con MUIA' Adriana (a carico della quale si procede separatamente):

C) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 635 co. 2 n. 3 (rif. 625 n. 7) - 61 n. 2 c.p., 7 Legge 12 luglio 1991 nr. 203, per avere, in concorso tra di loro e con soggetti non identificati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ideato, organizzato ed eseguito:

il danneggiamento mediante colpo d'arma da fuoco di un'autovettura OPEL Zafira (Tg.BY 478 XL) di proprietà di RASO Girolama n.1.5.1962 a Siderno, coniuge di Scarfò Antonio, fatto avvenuto a Siderno il 10.6.2004;

il danneggiamento mediante il lancio di sassi delle autovetture FORD Mondeo (Tg. CK 799 LX) intestata alla ditta "ILAS" e OPEL Zafira (Tg.BY 478 XL) di proprietà di RASO Girolama n.1.5.1962 a Siderno, coniuge di Scarfò Antonio, fatto avvenuto a Siderno il 12.7.2004;

il danneggiamento mediante rottura del finestrino della autovettura in uso a SCARFO' Katuscia, nata a Siderno (RC) il 24.10.1981, figlia di SCARFO' Antonio, fatto non denunciato alle forze dell'ordine ed avvenuto in Siderno in data antecedente e prossima al g. 22.02.06.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 comma 2 per avere agito allo scopo di eseguire il reato di cui al capo precedente e di cui all'art. 7 l. n. 203/91 per aver commesso il fatto con modalità intimidatorie di tipo mafioso ed allo scopo di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo A).

In Siderno (RC) fino al g. 22.02.06

COSTA Tommaso e CURCIARELLO Giuseppe

in concorso con MUIA' Adriana (a carico della quale si procede separatamente):

D) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., c.p. – 10, 12, 14 l. n. 497/74 – 61 n. 2 c.p., 7 Legge 12 luglio 1991 nr. 203, per avere, in concorso tra di loro e con soggetti non identificati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico l'arma da fuoco utilizzata per commettere il reato di cui al precedente capo C);

Con l'aggravante di cui all'art. 61 comma 2 per avere agito allo scopo di eseguire i reati di cui ai precedenti capi B) e C) e di cui all'art. 7 l. n. 203/91 per aver commesso il fatto con modalità intimidatorie di tipo mafioso ed allo scopo di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo A).

In Siderno (RC) in data antecedente e prossima al 10.06.04

COSTA Tommaso

F) del delitto p. e p. dagli artt. 110 – 575 – 576, 61 n. 2 c.p., 7 l. n. 203/91, perché, in concorso con altri soggetti non identificati, decideva, organizzava ed eseguiva l'omicidio di Gianluca Congiusta, avvenuto mediante l'esplosione al suo indirizzo di un colpo di fucile cal.12 caricato a pallettoni che attingeva la vittima alla testa causandone l'immediato decesso.

Con l'aggravante di cui all'art. 61 comma 2 per avere agito allo scopo di eseguire il reato di cui al precedente capo B) e di cui all'art. 7 l. n. 203/91 per aver commesso il fatto con modalità intimidatorie di tipo mafioso ed allo scopo di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo A).

In Siderno (RC) il 24.05.05

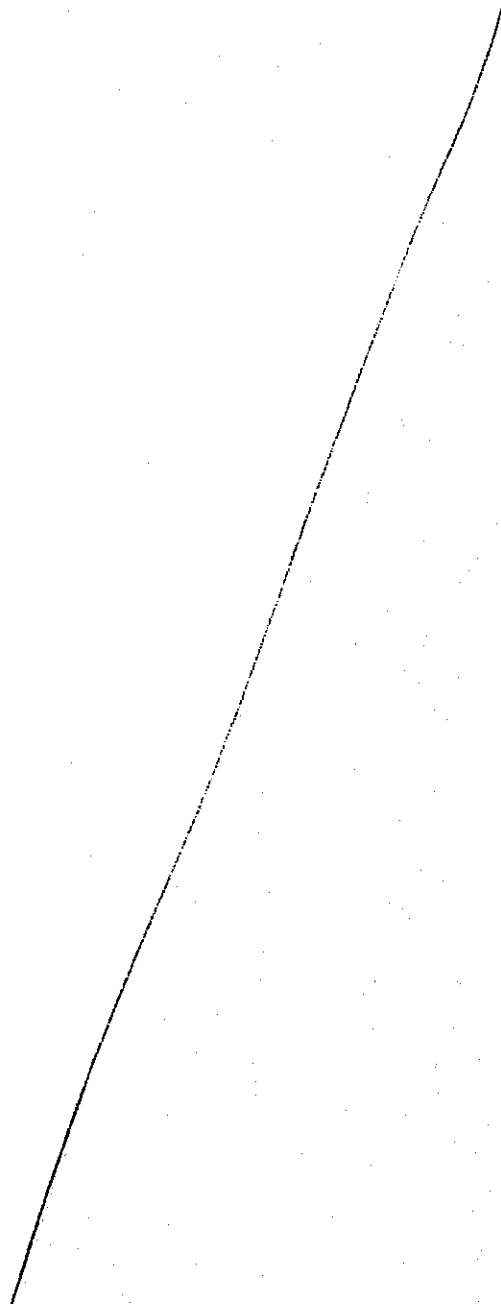
COSTA Tommaso

G) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., c.p. – 10, 12, 14 l. n. 497/74 – 61 n. 2 c.p., 7 Legge 12 luglio 1991 nr. 203, per avere, in concorso con soggetti non identificati, e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico l'arma da fuoco - fucile cal. 12 - utilizzata per commettere il reato di cui al precedente capo F).

Con l'aggravante di cui all'art. 61 comma 2 per avere agito allo scopo di eseguire i reati di cui ai precedenti capi B) e F) e di cui all'art. 7 l. n. 203/91 per aver commesso il fatto con modalità intimidatorie di tipo mafioso ed allo scopo di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo A.

In Siderno (RC) in data antecedente e prossima al 24.05.05

COSTA Tommaso e CURCIARELLO Giuseppe



in concorso con COSTA FRANCESCO - CAPOGRECO SERGIO - PACIULLO NICOLA - PANAIÀ COSIMO - ZUCCO ANTONIO - SIA VITTORIO - BAYAN KHALED (INTESO "CARLO") - TROMBACCO NICOLA - DI CORSO MICHELE - DI SANTO VALENTINO (a carico dei quali si procede separatamente):

H) art.74 del d.P.R. 09.10.1990, n. 309, per essersi associati allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art.73 DPR 309/90 .

In particolare:

Costa Tommaso; veniva informato per mezzo di missive giuntegli in carcere da parte di Bayan Khaled delle iniziative volte alla ricerca della sostanza stupefacente sulla piazza della Locride ed impartiva direttive allo stesso Bayan circa l'individuazione dei "canali" più idonei atti a consentirgli il reperimento della medesima sostanza a prezzi convenienti tali da assicurare il margine di guadagno dalla successiva attività di spaccio; è consapevole che le "rimesse" di denaro provenienti dal Bayan o da altri sodali siano da porre in relazione con il provento del traffico di stupefacenti.

Curciarello Giuseppe; veniva indicato nelle missive del Costa Tommaso dirette al Bayan quale soggetto in grado (una volta dimesso dalla struttura carceraria in cui era detenuto) di indicare le più idonee vie di reperimento della sostanza stupefacente a prezzi vantaggiosi.

Costa Francesco; attuava le direttive del Bayan prendendo contatti con trafficanti quali Capogreco Sergio, partecipando direttamente alle fasi di compravendita di partite di sostanza stupefacente (cocaina) e curando per conto del Bayan i pagamenti della merce reperita.

Capogreco Sergio; unitamente a Paciullo Nicola, è colui al quale Costa Francesco su "imput" del Bayan si rivolgeva per reperire partite di sostanza stupefacente del tipo cocaina sulla piazza della locride destinata allo spaccio nel comprensorio di Lucera (FG).

Paciullo Nicola; unitamente a Capogreco Sergio, è colui al quale Costa Francesco su "imput" del Bayan si rivolgeva per reperire partite di sostanza stupefacente del tipo cocaina sulla piazza della locride destinata allo spaccio nel comprensorio di Lucera (FG).

Panaia Cosimo; è colui al quale Bayan si rivolgeva per l'acquisto di partite di stupefacenti del tipo "cocaina"; ciò anche in relazione alla parentela che lo lega a

Curciarello Giuseppe (sodale di Costa Tommaso); in occasione della missione volta all'acquisto di sostanza stupefacente cui il Bayan delegava il nipote Trombacco Nicola ed il sodale Papa Paolo, personale del NORM CC di Soverato procedeva al sequestro di gr.150 di cocaina.

Zucco Antonio; a lui si rivolgeva Costa Francesco (nipote di Costa Tommaso) su imput del Bayan al fine di reperire partite di stupefacente.

Sia Vittorio; poneva in essere localmente una prolungata attività di spaccio di stupefacenti in favore di tossicomani locali quali Ponzo Romano e Leuzzi Francesco, verosimilmente rifornendosi sulla piazza della locride anche per tramite di Costa Francesco (nipote di Costa Tommaso) con il quale ha avuto incontri in Soverato; ha destinato denaro al detenuto Costa Tommaso costituito in parte dal provento dello spaccio di stupefacenti.

Bayan Khaled; pur agli arresti domiciliari, organizzava le attività dei corrieri (*Trombacco Nicola, Papa Paolo, Di Corso Michele, Aprile Nunzio e Catalano Antonio*) volte al reperimento della sostanza stupefacente sulla piazza della locride ed al successivo spaccio.

Trombacco Nicola; per conto dello zio Bayan Khaled ed unitamente a Bevilacqua Oreste e Papa Paolo si prestava all'effettuazione di "missioni" nella locride (propiziate da Costa Francesco e Panaia Cosimo) volte al reperimento dello stupefacente.

Di Corso Michele; per conto del cognato Bayan Khaled, si prestava all'effettuazione di "missioni" nel torinese (propiziate anche in questo caso da Costa Francesco), volte al reperimento dello stupefacente presso Zucco Cosimo;

Di Santo Valentino; per conto ed in stretta collaborazione con Bayan Khaled, dirigeva, mediante contatti telefonici, l'organizzazione delle "missioni" delegate ad altri sodali e volte a reperire stupefacenti nella locride presso Panaia Cosimo; si rivelava lo stratega del gruppo atteso l'approntamento ed uso di un "codice segreto" interno (noto oltre che al Di Santo anche al al Panaia) utilizzato per lo scambio di messaggi e numeri telefonici.

Reato aggravato dall'essere l'associazione armata.

In Lucera (FG), Siderno (RC) e Soverato (CZ) con l'attualità della condotta.

Persone offese:

- Scarfò Antonio;

- Raso Girolama;
- Congiusta Mario, costituito parte civile con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Sgambellone;
- Catalano Donatella, costituita parte civile con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Sgambellone;
- Congiusta Roberta, costituita parte civile con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Femia;
- Congiusta Alessandra costituito parte civile con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Femia;

Parti civili:

- Regione Calabria, costituita parte civile con l'assistenza dell'avv. Michele Rausei;
- Associazione "Insieme si può" ONLUS, costituita parte civile con l'assistenza dell'avv. Francesca Maria Romeo;

Ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 425 c.p.p. per una pronuncia di non luogo a procedere;

che, per contro, elementi sufficienti per il rinvio a giudizio si traggono dalle seguenti fonti di prova:

- Informative di P.G. (Commissariato di P.S. di Siderno – Compagnia CC di Soverato) e relativi allegati;
- accertamenti di P.G. ;
- sequestri;
- intercettazioni telefoniche e ambientali;
- tabulati telefonici;
- verbali S.I.T.;
- corrispondenza di detenuti sottoposta a visto di controllo;

Visti gli artt. 429 cpp, 132 e 133 D. Lv. 271/1989,

DISPONE

il rinvio a giudizio di **Costa Tommaso e Curciarello Giuseppe, in atti generalizzati**, avanti alla **Corte di Assise di Locri** per i reati di cui in premessa.

INDICA

per la comparizione dei predetti, davanti al Giudice sopra indicato, l'udienza del giorno 7 marzo 2008, ore 9.00 e ss. presso la Corte di Assise di Locri, Palazzo di Giustizia, *Aula B1* Piazza Francesco Fortugno, Locri, con espresso

avvertimento agli imputati che non comparendo saranno giudicati in contumacia.

AVVERTE

le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti e consulenti tecnici, con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

DISPONE

la notifica del presente decreto alle persone offese

- Scarfò Antonio;
- Raso Girolama;
- Catalano Donatella;
- Congiusta Roberta;
- Congiusta Alessandra;

rimaste assenti alla lettura del decreto, almeno venti giorni liberi prima della data fissata per il giudizio dibattimentale.

Reggio Calabria, 4 gennaio 2008

L CANCELLIERE - B3
Massimo Morgante

Il Giudice
dott. Daniele Cappuccio

Il Cancelliere B3
Massimo Morgante

*Letto e depositato
nell'udienza del 04.01.2008*



Trasmessa copia all'Ufficiale Giudiziario/alla Polizia Giudiziaria di:

per la notifica a:

